

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**UNISLAMITALIA - FONDAZIONE UNIVERSITA' ISLAMICA D'ITALIA/LECCE**

**E**

**PIN S.C.R.L. – SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L'UNIVERSITA' DI FIRENZE**

Tra le parti:

**UNISLAMITALIA** con sede legale a Lecce alla via Matteotti, 13, rappresentata dal Presidente Dott. Giovanni Piero Khaled Paladini

e

**PIN S.c.r.l.** – Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze (di seguito denominato PIN) con sede legale ed operativa a Prato, Piazza G. Ciardi, 25, rappresentato dal Presidente Prof. Maurizio Fioravanti,

**Premesso che:**

- a) UNISLAMITALIA svolge attività di formazione universitaria, ricerca e sviluppo in vari settori tra cui alimentazione ambiente territorio e sanità, operando anche e specialmente all'estero in favore dei Paesi in via di Sviluppo in collaborazione con i relativi governi e con le università del luogo, anche tramite il proprio partner industriale CONFIME-Confederazione Imprese Mediterranee, ed ha la necessità di avvalersi di un adeguato supporto scientifico e strumentale per le proprie attività;
- b) PIN si propone di promuovere il coordinamento in rete e la valorizzazione delle strutture, delle attività, delle competenze e dei risultati della ricerca di Università, centri ed enti di ricerca e sviluppo pubblici e che, a tale scopo, opera nell'ambito di progetti e servizi di interesse strategico per la rete della ricerca, in collaborazione con le Università, gli Enti di ricerca, il sistema delle imprese e le PP.AA..
- c) PIN dispone del QUMAP – Qualità delle Merci e Affidabilità di Prodotto, laboratorio di ricerca e formazione il cui Responsabile è la Prof.ssa Annalisa Romani, che si avvale di uno staff di Docenti e Ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze e professionisti, che operano nell'area della ricerca scientifica.
- d) Il Laboratorio QUMAP dispone di opportune apparecchiature hardware e software nonché di competenze all'avanguardia nell'ambito tecnico e scientifico di riferimento del presente accordo.

Tutto quanto sopra premesso



UNISLAMITALIA e PIN decidono di sottoscrivere il presente

### ACCORDO di COLLABORAZIONE

Art. 1 – Le premesse accettate dalle parti sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – UNISLAMITALIA e PIN, attraverso il suo Laboratorio QUMAP, manifestano, con la sottoscrizione del presente accordo, il loro pieno e convergente interesse a collaborare alla realizzazione di attività congiunte di Ricerca e Sviluppo, Consulenza e Formazione

Responsabile per UNISLAMITALIA sarà:

- Dott. Paolo Fiume, Project manager in progetti di Innovazione; Planning and International Cooperation.

e Responsabile per il PIN sarà:

- La Professoressa Romani, la quale è la responsabile scientifica del Laboratorio QuMAP, che per la sua attività di ricerca si avvale della stretta collaborazione con il Laboratorio PHYTO LAB.

La realizzazione di tale obiettivo potrà avvenire, a titolo di esempi non esaustivi, mediante messa a disposizione di risorse, macchinari o attrezzature, secondo specifici accordi da sottoscrivere successivamente tra le parti; la commissione al PIN, da parte di UNISLAMITALIA, di specifiche attività di ricerca (che saranno dettagliatamente indicate e descritte nelle lettere d'incarico di cui all'art. 4 del presente accordo) e viceversa; o attraverso la collaborazione alla preparazione di proposte di progetto congiunte rivolte a soggetti terzi (sistemi di imprese/pubbliche amministrazioni/associazioni di categoria/singoli committenti pubblici o privati) sulle tematiche di ricerca di cui al presente accordo.

Art. 3 – Il presente accordo è stipulato con una durata di 1 (uno) anni a decorrere dalla sua data di stipula e si intenderà tacitamente prorogata di un identico periodo ove una delle parti non comunichi all'altra, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima del termine di scadenza naturale l'intenzione di non prorogarne la durata. Al termine del periodo di validità dell'eventuale secondo tacito rinnovo, la volontà di rinnovare il presente accordo tra le parti dovrà avvenire comunque in forma scritta ed a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4 – Le parti stabiliscono che tutti gli eventuali rapporti contrattuali e/o di collaborazione che fra di esse si venissero ad instaurare, ivi inclusi in particolar modo quelli di consulenza, assistenza, servizio, e supporto aventi titolo oneroso, saranno regolati da specifiche lettere di incarico ove saranno in ogni caso indicati gli importi pattuiti per il compimento dell'attività richiesta, che dovranno essere stipulate, a pena di nullità, in forma scritta. Parimenti eventuali modificazioni a tali contratti dovranno essere redatte in forma scritta, a pena di loro nullità, e sottoscritte per accettazione da entrambe le parti.

Tale clausola rimarrà valida per gli incarichi di cui al precedente comma anche dopo lo scadere del presente accordo.



Art. 5 – Le parti si impegnano reciprocamente ad un'assoluta riservatezza sulle informazioni, i dati, i disegni ed altro di proprietà di ciascuna, recepite durante l'esecuzione del presente accordo.

Il presente accordo non implica alcun esborso o impegno economico né alcun vincolo d'esclusività tra le parti.

Art. 6 – Le parti pattuiscono che ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente accordo sarà devoluta, in caso di impossibilità di raggiungere un accordo in via amichevole, ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, che saranno designati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio, sarà designato di comune accordo dai primi due arbitri ovvero, in caso di disaccordo o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della designazione dell'arbitro da parte dell'altro contraente, dal Presidente del Tribunale di Prato, città ove avrà sede il Collegio Arbitrale.

In caso di rinuncia o di cessazione, per qualsiasi motivo, di un arbitro, la parte che lo avrà nominato, ovvero i due arbitri per il Presidente del collegio, dovranno provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla data di rinuncia o di cessazione, in mancanza provvederà il Presidente del Tribunale di Prato. Gli arbitri opereranno quali amichevoli compositori senza le formalità di rito e secondo equità.

Il lodo dovrà essere emesso inderogabilmente nel termine di giorni novanta dalla data di nomina del terzo arbitro. Le parti dichiarano di accettare sin d'ora le risoluzioni del Collegio Arbitrale quali espressioni delegate delle loro volontà contrattuali.

Per UNISLAMITALIA  
Dott. Giovanni Piero Khaled Paldini  
(Presidente)

*fr*



Per PIN S.c.r.l.  
Prof. Maurizio Fioravanti  
(Presidente)

*MF*

*af*

**PIN s.c.r.l.**  
Piazza Ciardi, 25 - 59100 PRATO  
Tel. 0574-6024 Fax 0574-602515  
P.I. n. 01633710973

Per Laboratorio QUMAP  
Prof.ssa Annalisa Romani  
(Responsabile scientifico)

*AR*

Prato, li 25 / 09 /2015